

ALLEGATO A

Bando per il finanziamento di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi di proprietà di associazioni o società sportive non professionistiche o di proprietà di enti pubblici, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero). Anno 2025.

Capo I - Finalità e risorse.....	2
Art. 1 finalità.....	2
Art. 2 definizioni.....	2
Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente.....	3
Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.....	3
Art. 4 Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.....	3
Capo III - Interventi finanziabili e spese ammissibili.....	4
Art. 5 interventi finanziabili.....	4
Art. 6 spese ammissibili, non ammissibili, spesa ammessa e limiti.....	4
Art. 7 intensità e ammontare dei contributi.....	4
Art. 8 cofinanziamento.....	5
Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda.....	5
Art. 9 domanda di contributo e relativa documentazione.....	5
Art. 10 presentazione della domanda.....	6
Art. 11 cause di inammissibilità della domanda.....	6
Art. 12 comunicazione di avvio del procedimento.....	6
Capo V - Istruttoria, valutazione delle domande e concessione del contributo.....	7
Art. 13 istruttoria delle domande.....	7
Art. 14 criteri di valutazione degli interventi e criteri di priorità.....	7
Art. 15 graduatoria degli interventi ammissibili.....	8
Art. 16 concessione dei contributi.....	8
Art. 17 erogazione in via anticipata e garanzia fideiussoria.....	8
Capo VI - Realizzazione degli interventi.....	9
Art. 18 avvio degli interventi e tempi di realizzazione.....	9
Capo VII - Rendicontazione della spesa ed erogazione del contributo.....	9
Art. 19 rendicontazione della spesa.....	9
Art. 20 presentazione della rendicontazione.....	10
Art. 21 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo.....	10
Art. 22 rideterminazione del contributo.....	10
Capo VIII – Obblighi del beneficiario.....	10
Art. 23 obblighi del beneficiario.....	10
Art. 24 vincolo di destinazione.....	11
Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche.....	11
Art. 25 ispezioni e controlli.....	11
Art. 26 revoca del decreto di concessione del contributo.....	11
Capo X - Disposizioni finali.....	12
Art. 27 rinvio.....	12

Capo I - Finalità e risorse

Art. 1 finalità

1. Il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui **all'articolo 4, della legge regionale 03 aprile 2003, n. 8** (testo unico in materia di sport), di seguito denominata legge, i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore di associazioni o società sportive non professionistiche, senza finalità di lucro, con sede operativa sul territorio del Friuli Venezia Giulia, che siano proprietarie di impianti sportivi, o che dispongano di un idoneo titolo giuridico per effettuare interventi edilizi su impianti sportivi di proprietà di enti pubblici. In particolare, gli interventi riguarderanno la manutenzione ordinaria di impianti sportivi destinati a tutte le discipline sportive, così come definiti dalla lettera a) del comma 2, dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende:
 - a) per "impianto sportivo": ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 1, lettera d) della legge, la struttura opportunamente conformata e attrezzata per lo svolgimento di attività sportiva, comprendente, in linea di massima, le seguenti parti funzionali: spazi per attività sportiva, servizi di supporto, spazi per il pubblico, impianti tecnici, come di seguito definite:
 1. spazi per attività sportiva: spazi conformati in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente;
 2. servizi di supporto: spazi di un impianto sportivo comprendenti spogliatoi per atleti, istruttori/giudici di gara e relativi servizi, locali di primo soccorso, locali antidoping ovvero di controllo in generale, deposito attrezzi, servizi per il personale, locali tecnici, uffici amministrativi comprensivi della sede sociale, parcheggi interni al perimetro dell'impianto. Non rientrano nei servizi di supporto gli spazi rivolti ad attività commerciali o di natura tale da non risultare necessari allo svolgimento delle attività e delle manifestazioni sportive ospitate dall'impianto, quali aule didattiche, laboratori, punti di ristorazione, foresterie;
 3. spazi per il pubblico: posti spettatori con relativi servizi igienici, posto di primo soccorso, aree interne al perimetro dell'impianto e a servizio dell'impianto stesso, parcheggi purché interni al perimetro dell'impianto, percorsi di accesso agli spazi dell'impianto. Non rientrano negli spazi per il pubblico i parcheggi esterni al perimetro dell'impianto;
 4. impianti tecnici: apparati funzionalmente serventi gli spazi per l'attività sportiva, o i servizi di supporto, ovvero entrambi e indicativamente ricompresi nella seguente elencazione: impianti idrici, sanitari, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione, antincendio;
 - b) per "abbattimento barriere architettoniche": gli interventi e le opere rivolti a realizzare ascensori, rampe esterne, servoscala, piattaforme elevatrici, bussole a protezione degli ingressi, nonché tutti gli interventi e le opere necessari a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), e successive modifiche, e la realizzazione di servizi igienici, autorimesse e posti auto coperti per le stesse finalità;
 - c) per "impianto polisportivo": il complesso formato da più impianti sportivi destinati a diverse e distinte discipline sportive e nel quale i servizi di supporto, gli impianti tecnici e gli spazi per il pubblico possono essere comuni ai singoli diversi spazi per l'attività sportiva;
 - d) per "intervento": risultato di un insieme coordinato di lavori, anche di diversa tipologia, nonché di forniture di prodotti e prestazione di servizi, relativo a un impianto sportivo e necessario per assicurarne la funzionalità e la fruibilità;
 - e) per "interventi di manutenzione ordinaria": interventi di cui all'articolo 4 comma 2 lettera a) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
 - f) per "preventivo di spesa dettagliato": una stima professionale delle singole voci di spesa necessarie per la realizzazione dell'intervento di un lavoro o di un servizio;

- g) per “computo metrico estimativo”: documento edilizio fondamentale per specificare le quantità delle lavorazioni necessarie, stimare il prezzo delle lavorazioni e il costo complessivo delle stesse;
- h) per “relazione tecnica illustrativa”: elaborato tecnico progettuale di adeguato approfondimento eventualmente corredata di indagini e studi specialistici (che ne costituiscono allegati e che sono firmati dai rispettivi tecnici abilitati).

Per le finalità del presente bando, al fine della determinazione dell'ammissibilità della spesa e dell'intervento si tiene conto dell'art. 59 della L.R. 14/2002, e dalla normativa edilizia nel caso degli interventi edili oggetto del presente bando di cui **all'articolo 1, comma 1**. In ogni caso tra i contenuti minimi richiesti nella relazione oltre ad un'adeguata descrizione dell'intervento, la stessa dovrà contenere:

- a. documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - b. quadro economico;
 - c. cronoprogramma di previsione con la distinzione delle fasi di esecuzione dei lavori;
 - i) per “vincolo di destinazione”: l'obbligo per il beneficiario di mantenere i requisiti soggettivi di cui **all'articolo 4, commi 2 e 3, lettere a), b) e d)**, nonché, di mantenere la destinazione dell'impianto sportivo alla pratica dello sport cui si riferisce l'intervento finanziato;
 - j) per “tecnico abilitato”: professionista iscritto all'albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze;
 - k) per “assegnatario”: il soggetto il cui intervento è stato inserito utilmente in graduatoria e quindi ammesso a contributo;
 - l) per “beneficiario”: il soggetto identificato dal decreto di concessione come destinatario del contributo;
 - m) per “firma digitale valida”: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del “Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio” del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;
2. Per le definizioni delle attività edilizie rilevanti ai fini del presente Bando, si rimanda all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento della finalità del presente Bando è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2025.
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione. A tal fine, con successiva deliberazione della Giunta regionale, è definita la programmazione dell'utilizzo delle risorse medesime in relazione alla graduatoria di cui all'articolo 15 ed a quelle relative al “Bando per il finanziamento di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi di proprietà dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero). Anno 2025”.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente bando è il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, di seguito denominato Servizio.

Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Art. 4 Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Bando i seguenti soggetti:
 - a) le associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro, proprietarie dell'impianto sportivo oggetto di intervento;
 - b) le associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro, che dispongano di idoneo titolo autorizzatorio ad effettuare i lavori di ordinaria manutenzione su impianti sportivi di proprietà di enti pubblici.
2. I soggetti di cui al **comma 1, lettera a)** devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere senza fini di lucro;
 - b) avere sede operativa in Friuli Venezia Giulia;

- c) essere proprietari dell'impianto sportivo alla data di presentazione della domanda.
- 3. I soggetti di cui al **comma 1, lettera b)** devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere senza fini di lucro;
 - b) avere sede operativa in Friuli Venezia Giulia;
 - c) possedere idoneo titolo autorizzatorio ad effettuare i lavori di ordinaria manutenzione;
 - d) possedere idoneo titolo giuridico comprovante la disponibilità dell'impianto sportivo per la durata del vincolo di destinazione.
- 4. I requisiti di cui al **comma 2 e 3, lettere a), b) e c)** devono sussistere alla data di presentazione della domanda.
- 5. Il requisito di cui al **comma 3, lettera d)**, deve sussistere alla data della concessione del contributo. La mancata trasmissione della documentazione comprovante la disponibilità dell'impianto, entro il termine perentorio assegnato dal Servizio, è considerata rinuncia al contributo.

Capo III - Interventi finanziabili e spese ammissibili

Art. 5 interventi finanziabili

1. Sono finanziabili gli interventi, come definiti **dall'articolo 1, comma 1**, su impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia e aventi i seguenti requisiti:
 - a) essere finalizzati alla ordinaria manutenzione dell'impianto sportivo;
 - b) essere destinati ad autonomi impianti sportivi rivolti a una singola disciplina sportiva o a un solo impianto sportivo rivolto ad una singola disciplina sportiva all'interno di un impianto polisportivo;
 - c) prevedere un costo totale complessivamente non inferiore ad euro 20.000,00 e non superiore ad euro 40.000,00 come indicato nella relazione tecnica descrittiva e nel quadro economico allegati alla domanda salvo quanto stabilito **all'articolo 6, comma 5**.
2. Non sono finanziabili:
 - a) gli interventi relativi a impianti sportivi collocati all'interno di un comprensorio scolastico, ovvero inclusi in un edificio scolastico o in una pertinenza di un edificio scolastico;
 - b) gli interventi previsti su uno stesso impianto sportivo oggetto della domanda di contributo da parte del Comune proprietario, ai sensi del "Bando per il finanziamento di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi di proprietà dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero). Anno 2025", fatte salve le ipotesi di interventi riferiti a distinte discipline sportive all'interno di un impianto polisportivo.

Art. 6 spese ammissibili, non ammissibili, spesa ammessa e limiti

1. Sono ammissibili le spese riportate nella relazione tecnica illustrativa, nel quadro economico e nel computo metrico estimativo di cui alla domanda, imputabili e pertinenti alla realizzazione dell'intervento e consistenti, in via generale, in spese per lavori, spese tecniche nonché oneri per l'IVA, qualora rappresenti un costo per il beneficiario, secondo la disciplina di dettaglio di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002.
2. Non sono ammissibili le spese consistenti in oneri per espropri o acquisizioni di aree e immobili, nonché le spese per forniture di arredi mobili e attrezzature sportive mobili.
3. La somma delle spese ritenute ammissibili determina la spesa ammessa; quest'ultima è fissata nel decreto di concessione e rileva sia ai fini della quantificazione del contributo regionale sia ai fini della rendicontazione dell'intervento finanziato.
4. Il limite minimo di spesa ammessa, a seguito dell'attività istruttoria di cui al Capo V, per ciascun beneficiario non può, in ogni caso, essere inferiore ad euro 20.000,00, pena l'inammissibilità della domanda.
5. Il limite massimo di spesa ammessa, a seguito dell'attività istruttoria di cui al Capo V, per ciascun beneficiario non può essere superiore ad euro 40.000,00 fatta salva una flessibilità in aumento del 5% della soglia massima.

Art. 7 intensità e ammontare dei contributi

1. Il limite massimo di contributo regionale concedibile per ciascun beneficiario non può superare il 100% della spesa ammessa e l'importo massimo di euro 40.000,00.

2. I contributi sono concessi in misura percentuale della spesa ammessa, come accertata in fase istruttoria e al netto dell'eventuale cofinanziamento di cui **all'articolo 8**.
3. Gli interventi sono finanziati sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo richiedente.

Art. 8 cofinanziamento

1. È data facoltà ai soggetti di cui **all'articolo 4** di compartecipare alle spese dell'intervento oggetto della domanda di cui **all'articolo 9**, in misura del 10% o del 20% dell'importo complessivo dell'intervento stesso indicato in fase di domanda.
2. Il cofinanziamento di cui **al comma 1** è rilevante ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui **all'articolo 14**, secondo la disciplina recata dall'articolo medesimo.
3. Il medesimo intervento può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente bando.
4. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo intervento e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente bando non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente bando è conseguentemente rideterminato.

Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda

Art. 9 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata allo sport e al presente Bando.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4** presentano una sola domanda di contributo, riferita a un unico impianto sportivo di cui **all'articolo 5, comma 1, lettera b)**. Nel caso in cui, nel medesimo arco temporale di cui **all'articolo 10, comma 2**, un soggetto presenti più domande, riferite al medesimo impianto sportivo o a più impianti sportivi, sarà considerata valida soltanto l'ultima domanda in ordine di tempo, purché ammissibile.
3. Le domande riferite a un impianto sportivo collocato all'interno di un impianto polisportivo sono ammissibili anche qualora riguardino servizi di supporto comuni a più spazi per l'attività sportiva. Sono altresì ammissibili le domande presentate da parte di soggetti diversi, ai sensi del "Bando per il finanziamento di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi di proprietà dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero). Anno 2025", e riferite a distinti impianti sportivi collocati all'interno di un impianto polisportivo.
4. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
 - a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestanti, in particolare, i requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**;
 - b) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e di conoscenza degli obblighi di cui **all'articolo 23**, sottoscritte dal legale rappresentante o altro soggetto munito di procura.
5. È altresì allegata la seguente documentazione:
 - a) relazione tecnica illustrativa dell'intervento proposto, come definito **all'articolo 2, comma 1, lettera h)**;
 - b) computo metrico estimativo come definito **all'articolo 2, comma 1, lettera g)** o preventivo di spesa dettagliato come definito **all'articolo 2, comma 1, lettera f)**;

- c) copia del titolo autorizzatorio ad effettuare l'intervento oggetto della domanda, per i soli soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
 - d) dichiarazione di un tecnico abilitato in merito alla categoria dei lavori di manutenzione ordinaria oggetto della domanda;
 - e) "Procura", ove necessaria;
 - f) copia dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo, qualora dovuta.
6. Il facsimile della domanda, dei documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 4, nella stessa contenuti, e della procura, sono approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport, e sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata.

Art. 10 presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso al contributo, i soggetti di cui **all'articolo 4** presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (IOL) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda è inoltrata, a pena di inammissibilità, dalle **ore 9:00:00 del 5 marzo 2025 alle ore 16:00:00 del 31 marzo 2025**.
3. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa.
4. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 11 cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti **dall'articolo 4**;
 - b) i cui interventi risultino privi di uno o più dei requisiti di cui **all'articolo 5, comma 1**, o relative agli interventi di cui **all'articolo 5, comma 2**;
 - c) carenti della documentazione di cui **all'articolo 9, comma 4, lettere a) e b)**;
 - d) presentate in forma diversa da quella prevista **dall'articolo 10, comma 1**;
 - e) antecedenti la domanda ammissibile di cui **all'articolo 9, comma 2, secondo periodo**;
 - f) presentate dopo la scadenza dei termini di cui **all'articolo 10, comma 2**;
 - g) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro il termine di cui **all'articolo 13, comma 2**, la documentazione richiesta dal Servizio a fini istruttori;
 - h) per le quali, a seguito dell'attività istruttoria di cui **all'articolo 13**, la somma delle spese ammissibili risulti inferiore ad euro 20.000,00 o superiore ad euro 40.000,00, salvo quanto stabilito **dall'articolo 6, comma 5**;
 - i) relative ad interventi già iniziati alla data di presentazione della domanda.
2. In deroga **al comma 1, lettera b) e h)**, sono ammissibili le domande relative a interventi che prevedano un costo superiore al limite massimo di euro 40.000,00, ma entro un margine di flessibilità del 5% del limite stesso.
3. Sono inammissibili tutte le domande presentate da parte di soggetti diversi e riferite al medesimo impianto sportivo nella parte in cui sono proposte le medesime lavorazioni.

Art. 12 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

Capo V - Istruttoria, valutazione delle domande e concessione del contributo

Art. 13 istruttoria delle domande

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande medesime, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e oggettivi degli interventi presentati, nonché l'ammissibilità delle spese.
2. Ove la domanda risulti incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato fissando un termine perentorio per fornire le integrazioni richieste, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.
3. Qualora nella domanda o nella relazione tecnica illustrativa non siano indicati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di cui **all'articolo 14**, non verrà richiesta alcuna integrazione alla domanda e non verrà assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.
4. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi sono valutati gli elementi contenuti nella domanda e nei relativi allegati. In ogni caso il Servizio può riservarsi di consultare il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, per una verifica in merito alla corretta applicazione dei punteggi relativamente ai criteri di cui **all'articolo 14, comma 1, lettera a) e b)**.

Art. 14 criteri di valutazione degli interventi e criteri di priorità

1. Ai fini della valutazione degli interventi e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri e rispettivi punteggi massimi:
 - a) caratteristiche impianto sportivo, fino ad un massimo di punti 25/100 suddivisi fra i seguenti sub criteri:
 - a1) impianto sede prevalentemente di manifestazioni sportive ufficiali in ambito federale;
 - a2) impianto sede prevalentemente di manifestazioni sportive ufficiali in ambito promozionale/amatoriale (EPS-DSA);
 - a3) impianto sportivo sede di manifestazioni/attività sportive con atleti di livello giovanile.
 - b) tipologia dei lavori oggetto dell'intervento, fino ad un massimo di punti 40/100 suddivisi fra i seguenti sub criteri:
 - b1) previsione di lavori su spazi per servizi di supporto;
 - b2) previsione di lavori su spazi per attività sportive;
 - b3) previsione di lavori su spazi per il pubblico;
 - b4) previsione di lavori per abbattimento barriere architettoniche.
 - c) entità del cofinanziamento sul costo totale dell'intervento, fino ad un massimo di punti 20/100 suddivisi fra i seguenti sub criteri:
 - c1) cofinanziamento pari al 10% del costo totale dell'intervento;
 - c2) cofinanziamento pari al 20% del costo totale dell'intervento.
 - d) anzianità dell'associazione fino ad un massimo di punti 15/100 suddivisi fra i seguenti sub criteri:
 - d1) da 20 a 50 anni;
 - d2) da 51 a 100 anni;
 - d3) oltre i 100 anni.
2. Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, si fa riferimento agli indicatori e ai relativi punteggi elencati **all'allegato A** al presente Bando.
3. L'attribuzione congiunta dei punteggi derivanti dall'applicazione dei sub criteri b1), b2) e b3), di cui **alla lettera b), del comma 1**, agli interventi che prevedano lavori su spazi per attività sportive servizi di supporto e spazi per il pubblico, è data esclusivamente se la percentuale dei lavori, comprensivi di IVA, riferita singolarmente ai tre sub criteri è almeno pari al 20% del totale dell'intervento, IVA compresa. Diversamente è attribuito il punteggio relativo al sub criterio i cui lavori siano prevalenti.

4. A parità di punteggio, la posizione nella graduatoria è determinata dall'ordine cronologico di presentazione della domanda di incentivo.

Art. 15 graduatoria degli interventi ammissibili

1. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport, sono approvati:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio degli interventi da finanziare, con l'importo del contributo rispettivamente assegnato, nonché degli interventi ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) l'elenco degli interventi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
2. La pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti i cui interventi sono stati ammessi a contributo. Decorso cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte dell'assegnatario, il contributo si intende accettato; in caso di comunicazione contraria si procede allo scorrimento della graduatoria.
3. La graduatoria ha validità sino al **31 dicembre 2026**. Anche durante il periodo di validità della graduatoria, gli effetti dell'inserimento nella medesima cessano e si considerano come mai prodotti se, per causa imputabile all'assegnatario, non interviene il decreto di concessione nei termini e nelle forme previsti dal presente Bando.

Art. 16 concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 45 giorni dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui **all'articolo 15, comma 1**. Ai fini della concessione, l'assegnatario trasmette copia del titolo giuridico comprovante la disponibilità dell'impianto sportivo per la durata del vincolo di destinazione.
2. Con il decreto di concessione è fissato il totale della spesa ammessa rilevante ai fini della rendicontazione del contributo.
3. Nel caso in cui, nel periodo di validità della graduatoria fissato **dall'articolo 15, comma 3**, si rendano disponibili risorse aggiuntive a seguito di ulteriore stanziamento, i contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 60 giorni dalla data di adozione dell'atto che attribuisce le risorse medesime alla competenza gestionale del Direttore del Servizio o suo delegato.

Art. 17 erogazione in via anticipata e garanzia fideiussoria

1. L'erogazione in via anticipata del 50% del contributo concesso, come previsto dall'articolo 60 della legge regionale 14/2002, è disposta a seguito della trasmissione da parte del beneficiario di idonea dichiarazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori in data antecedente la comunicazione stessa.
2. In deroga **al comma 1**, in alternativa, l'erogazione del contributo è disposta in via definitiva ed in un'unica soluzione, a seguito della trasmissione di copia del contratto con il quale il beneficiario stesso ha ottenuto una garanzia fideiussoria per un importo equivalente all'intero ammontare del contributo.
3. La garanzia fideiussoria di cui **al comma 2** può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività

della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'organo regionale competente.

4. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia sino alla data del decreto di cui **all'articolo 21, comma 4**. Il Servizio può richiedere al beneficiario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, in relazione alla durata presumibile del procedimento; in caso di inottemperanza il beneficiario decade dal contributo con conseguente revoca del decreto di concessione e applicazione dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Capo VI - Realizzazione degli interventi

Art. 18 avvio degli interventi e tempi di realizzazione

1. I lavori relativi all'intervento oggetto della domanda sono avviati successivamente alla data di presentazione della stessa.
2. I lavori devono concludersi entro 12 mesi dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo.
3. I termini di cui **al comma 2**, possono essere prorogati di 6 mesi su istanza adeguatamente motivata del beneficiario e presentata prima della scadenza dei termini medesimi.
4. Il termine per la conclusione dei lavori non può essere fissato o prorogato oltre i 6 mesi antecedenti il termine perentorio di rendicontazione del contributo, di cui **all'articolo 20, comma 1**.
5. È data facoltà agli assegnatari di richiedere la riduzione dei termini di cui **al comma 2**, in coerenza con la necessità di mantenere la disponibilità dell'impianto sportivo per la durata del vincolo di destinazione.

Capo VII - Rendicontazione della spesa ed erogazione del contributo

Art. 19 rendicontazione della spesa

1. La rendicontazione della spesa è redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport ed è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario o da altro soggetto munito di procura.
2. I beneficiari rendicontano un importo almeno pari alla spesa ammessa indicata nel decreto di concessione in coerenza con le singole spese ammissibili previste e indicate all'atto della domanda e trasmettono la documentazione comprovante il raggiungimento dell'interesse pubblico sotteso alla concessione del contributo, con le modalità di cui agli articoli 41 e 43 della legge regionale 7/2000, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4.
3. I soggetti di cui al comma 2, ai fini della rendicontazione, presentano inoltre la seguente documentazione:
 - a) una dichiarazione del legale rappresentante che attesti sia l'avvenuta realizzazione dei lavori descritti nella domanda di contributo, sia l'entità del quadro economico finale dell'intervento suddiviso per voci di spesa;
 - b) una dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata;
 - c) copia della documentazione giustificativa della spesa di cui **al comma 4**.
4. La documentazione giustificativa della spesa:
 - a) deve essere intestata al beneficiario e riportare l'indicazione che la spesa è stata finanziata da un contributo regionale;
 - b) è costituita dalla fattura, o documento equivalente, corredata dal documento attestante l'avvenuto pagamento, quale a titolo esemplificativo l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi di cui alla lettera successiva;
 - c) può contemplare spese pagate in contanti entro i limiti di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporti i medesimi dati;
 - d) nell'oggetto della documentazione digitale è inserito il Codice Unico di Progetto (CUP) indicato nel decreto di concessione e la frase "Spese finanziate dall'Amministrazione regionale FVG" o, qualora la documentazione digitale sia stata emessa in data antecedente

alla ricezione del decreto di concessione, è allegata dichiarazione del legale rappresentante attestante che la stessa non è stata dedotta a rendiconto per diverse o ulteriori sovvenzioni;

- e) per le spese tecniche comprende anche il modello F24 unitamente alla quietanza di pagamento.
- 5. Non è deducibile a rendiconto la documentazione inerente rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra il soggetto emittente il documento di cui **al comma 4, lettera b)** e amministratori, coniugi, parenti e affini sino al secondo grado riferiti al beneficiario.

Art. 20 presentazione della rendicontazione

- 1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di impiantistica sportiva ed è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario o suo delegato e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine di **6 mesi** dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori, e comunque, entro il termine perentorio di 60 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.

Art. 21 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

- 1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'efficacia del provvedimento di concessione.
- 2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta si motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla revoca della concessione.
- 3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione del rendiconto, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammessa ed erogando il saldo del contributo per i soggetti che non abbiano esercitato l'opzione di cui **all'articolo 17, comma 2**, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa a rendiconto.
- 4. L'atto di approvazione della rendicontazione e di erogazione del contributo è adottato con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro 120 giorni dalla data della presentazione della totalità della documentazione di cui **all'articolo 19**.

Art. 22 rideterminazione del contributo

- 1. Il contributo è rideterminato, in particolare, qualora in sede di rendicontazione l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore all'ammontare della spesa ammessa. In tale caso il contributo viene corrispondentemente rideterminato purché i lavori risultino sostanzialmente i medesimi rispetto al progetto originario.
- 2. Per i soggetti che abbiano esercitato l'opzione di cui **all'articolo 17, comma 2**, la rideterminazione di cui al comma 1 comporta la restituzione delle maggiori somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

Capo VIII – Obblighi del beneficiario

Art. 23 obblighi del beneficiario

- 1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
 - a) trasmettere la dichiarazione attestante le altre sovvenzioni eventualmente ottenute, ai sensi **dell'articolo 8, comma 3** ed ulteriori rispetto al cofinanziamento di cui articolo 8 comma 1;

- b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 10, comma 4**;
- c) comunicare entro 7 giorni eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
- d) avviare l'intervento in data successiva alla presentazione della domanda;
- e) realizzare i lavori conformemente all'intervento ammesso a contributo;
- f) rispettare i termini previsti dal presente Bando;
- g) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 20, comma 1**;
- h) mantenere il vincolo di destinazione, ai sensi **dell'articolo 24, comma 1**;
- i) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 25**;
- j) rispettare il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000;
- k) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi 125-127, della legge 124/2017;
- l) trasmettere la dichiarazione di inizio lavori, ai fini **dell'articolo 18, comma 1**.

Art. 24 vincolo di destinazione

1. I beneficiari devono mantenere per la durata di 1 anno dal termine di conclusione dei lavori oggetto di contributo, i requisiti soggettivi di cui **all'articolo 4, commi 2 e 3, lettere a), b) e d)**, nonché, il requisito oggettivo del mantenimento della destinazione dell'impianto sportivo alla pratica dello sport cui si riferisce l'intervento finanziato.
2. Il mantenimento del vincolo di destinazione è attestato con dichiarazione sostitutiva redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport, da trasmettere alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di impiantistica sportiva esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del beneficiario, ovvero dalla casella di posta elettronica certificata del legale rappresentante, entro il 28 febbraio dell'anno successivo cui si riferisce la dichiarazione.
3. Il mancato invio della dichiarazione di cui **al comma 2** comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, il Servizio ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione, richiedendo la trasmissione della stessa entro un termine perentorio.
4. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione comporta la revoca del provvedimento di concessione del contributo.

Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche

Art. 25 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del vincolo di destinazione possono essere disposte ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 26 revoca del decreto di concessione del contributo

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) accertamento in sede di rendicontazione del verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - 1) avvio dei lavori prima della presentazione della domanda;
 - 2) lavori realizzati sostanzialmente diversi da quelli oggetto dell'intervento ammesso a contributo;
 - 3) spesa ammessa a rendiconto inferiore del 50% della spesa ammessa a contributo;
 - c) mancata trasmissione di documentazione ovvero mancato esercizio di una facoltà o azione nel termine perentorio stabilito;
 - d) mancata emissione del decreto di approvazione del rendiconto entro 12 mesi dalla data di presentazione della relativa documentazione, per causa imputabile al beneficiario;

- e) accertamento, in ogni tempo, del mancato mantenimento del vincolo di destinazione ai sensi **dell'articolo 24, comma 4.**
2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Capo X - Disposizioni finali

Art. 27 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 14/2002.

ALLEGATO A all'articolo 14 del Bando - Criteri, indicatori e punteggi per la valutazione degli interventi			
CRITERIO		PUNTEGGIO	INDICATORI
A. Caratteristiche impianto sportivo: fino a un massimo di 25 punti			
a.1	Impianto sede prevalentemente di manifestazioni sportive ufficiali in ambito federale	15 punti	
a.2	Impianto sede prevalentemente di manifestazioni sportive ufficiali in ambito promozionale/amatoriale (EPS-DSA)	5 punti	
a.3	Impianto sportivo sede di manifestazioni/attività sportive con atleti di livello giovanile	10 punti	
B. Tipologia dei lavori oggetto dell'intervento e obiettivo dei lavori: fino a un massimo di punti 40/100			
b.1	Previsione di lavori su spazi per servizi di supporto	15 punti	
b.2	Previsione di lavori su spazi per attività sportive	10 punti	
b.3	Previsione di lavori su spazi per il pubblico	10 punti	
b.4	Previsione di lavori per abbattimento barriere architettoniche	5 punti	
C. Entità del cofinanziamento sul costo totale dell'intervento: fino a un massimo di punti 20/100			
c.1	Cofinanziamento pari al 20% del costo totale dell'intervento	20 punti	
c.2	Cofinanziamento pari al 10% del costo totale dell'intervento	10 punti	
D. Anzianità dell'Associazione: fino a un massimo di punti 15/100			

d.1	Da 20 a 50 anni	5 punti	
d.2	Da 51 a 100 anni	10 punti	
d.3	Oltre i 100 anni	15 punti	

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE